Decr. N. 61

TRIBUNALE DI TRAPANI

IL PRESIDENTE

Letto il decreto di questa Presidenza n.60/2020 che ex art.83 commi sesto e settimo d.l. n.18/2020 ha disposto in ordine alle cause da rinviare oltre il 31 luglio 2020;

Letto il decreto del Presidente della Sezione Civile che, in conformità delle prescrizioni di cui al menzionato decreto n.60/2020, ha individuato per ciascun comparto (volontaria giurisdizione, contenzioso, lavoro) le cause che saranno trattate dal 12 maggio 2020 al 31 luglio, oltre quelle urgenti che nello stesso arco di tempo saranno iscritte;

Ritenuto che siffatta selezione, operata sulla base di una equilibrata valutazione del pregiudizio delle parti dal ritardo alla trattazione, già prevede nell'arco di tempo in esame la trattazione di circa 1000 cause civili (rimanendo in tale ambito ricomprese le udienze di convalida degli sfratti che si tratteranno per iscritto solo quando entrambe le parti sono costituite, ferma restando la trattazione ordinaria nel caso in cui l'intimato non è costituito);

Rilevato, poi, quanto all'attività dell'Ufficio NEP che, ferma restando la necessità di mantenere l' accesso dell'utenza previa prenotazione telefonica e l'osservanza delle priorità indicate nel menzionato decreto Presidenziale n.60/2020, va garantita l'ordinaria attività di accettazione delimitando la consegna degli atti ad un massimo di n.15 utenti al giorno per le attività di notificazione e di n.10 utenti al giorno per l'attività di esecuzione forzata.

P.Q.M.

Approva il decreto depositato in data odierna del Presidente della Sezione Civile .

Ad integrazione del decreto di questa Presidenza n.60/2020 dispone che l'attività di accettazione presso l'ufficio NEP avvenga nel rispetto delle prescrizioni indicate in parte motiva.

Si comunichi al Presidente della Corte D'appello di Palermo, al Presidente della Sezione Civile, ai magistrati e al personale amministrativo della sezione civile, al Dirigente dell'Ufficio NEP, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede.

Si pubblichi nel sito internet del Tribunale unitamente al decreto del Presidente della Sezione Civile sopra illustrato.

Trapani 11 maggio 2020

Il Presidente

Andrea Genna

TRIBUNALE DI TRAPANI
Depositato in Segreteria
Oggi 11.05.20

TRIBUNALE DI TRAPANI

sezione civile

Il Presidente della Sezione Civile,

visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 nr. 18 così come integrato e modificato dalla legge di conversione n.27/20 e dalla successiva novella di cui all'art.3 d.l 30 aprile 2020 n.28;

richiamato il decreto nr. 60/2020 del Presidente del Tribunale di Trapani;

richiamati i protocolli in materia di udienza civile e cause di famiglia approvati d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani il 16 aprile 2020 come integrati in data 27 aprile 2020;

considerato che, per il periodo dal 12 maggio al 27 luglio 2020, sono state adottate diverse necessarie misure precauzionali per evitare l'indiscriminato accesso al Tribunale e che è ancora previsto, per le Cancellerie, il cd. "lavoro agile" con una conseguente riduzione delle presenze giornaliere del personale amministrativo;

dato atto che, nel periodo di sospensione, i giudici della sezione civile hanno sostanzialmente depositato tutti i provvedimenti incamerati sino al 9 marzo scorso, sia di contenzioso ordinario sia di volontaria giurisdizione;

dato atto dell'interlocuzione avvenuta con i giudici, togati ed onorari, assegnati alla sezione civile, i quali hanno individuato i procedimenti da trattare, nel periodo dal 12 maggio al 26 luglio 2020 tenendo conto delle priorità di legge, dei criteri indicati dal Sig. Presidente del Tribunale e dell'esigenza di non gravare eccessivamente sulle Cancellerie che operano a ranghi ridotti;

che, secondo quanto stabilito in accordo con i giudici della sezione, verranno trattate nel periodo circa 1000 cause (la maggior parte di contenzioso ordinario);

rilevato, inoltre, che i procedimenti incorsi nella sospensione ex lege di ogni termine, disposta dai successivi provvedimenti legislativi per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, andranno rinviati, con decreto da adottare fuori

udienza, al fine di concedere nuovi termini nel rispetto delle predette disposizioni di legge;

dispone

che i Giudici in servizio provvedano a trattare, con priorità, i seguenti procedimenti:

>le cause urgenti indicate al comma terzo lett. a) dell'art. 83 d.l. n.18/20, così come integrato e modificato dalla legge di conversione n.27/20 e dalla successiva novella di cui all'art.3 d.l 30 aprile 2020 n.28, che ha aggiunto in tale ambito i procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 d.l.vo 1 settembre 2011 n.150 (quindi, le cause inerenti alla tutela di minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, di matrimonio o di affinità e tutte le altre tipologie di procedimenti "la cui ritardata trattazione può procurare pregiudizio alle parti");

-le cause ultratriennali indicate nel programma ex art. 37 d.l. n.98/11 e le cause già fissate per la precisazione delle conclusioni e la discussione;

-le cause familiari non urgenti (riguardanti ricorsi congiunti da definire con trattazione scritta) come da protocollo prima ricordato;

-più in generale, le cause che non richiedano l'espletamento di attività istruttoria e che siano già mature per la decisione.

Va da sé che, nel novero delle cause da trattare, sono ricompresi i procedimenti cautelari, i procedimenti di volontaria giurisdizione e di tutelare ed ogni altra tipologia di procedimento che, secondo il prudente apprezzamento del singolo magistrato, debba essere trattato in questo periodo.

Con particolare riferimento al settore lavoro, i giudici tratteranno, oltre a quelle che ritengano prioritarie, le cause di più risalente iscrizione a ruolo e quelle relative a licenziamenti.

Con riferimento agli sfratti, quelli già pendenti verranno distribuiti sulle udienze del giovedì dal 14 maggio in avanti, in un numero tale da evitare assembramenti: si adotterà la forma della trattazione scritta per i procedimenti in cui le parti sono entrambe costituite, mentre, per quelle in cui l'intimato non è costituito con difensore, si procederà alla trattazione ordinaria.

Con riferimento al settore delle esecuzioni immobiliari, tenuto conto dell'art. 54 ter d.l.n.18/20, così come modificato dalla legge di conversione, che ha disposto la sospensione per sei mesi di ogni procedura che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, è già stata impartita opportuna disposizione a tutti gli ausiliari dei magistrati affinché evidenzino tempestivamente la sussistenza della predetta causa di sospensione.

Con riferimento ai settori esecuzioni, mobiliare ed immobiliare, ed al settore fallimentare, rimangono ferme le prescrizioni dettate dal Presidente della Sezione Civile con decr. Interno nr. 108/2020, come confermate ed integrate da sig. Presidente del Tribunale con i decreti n. 57/2020 e nr. 60/2020.

Tanto dovevo.

Trapani, 11 maggio 2020

Il Presidente della Sezione Civile

Daniela Galazzi

TRIBUNALE DI TRAPANI
Depositato in Segreteria
Oggi 11.05.20

Codice PA° m_dg		
08102102207 – TRIBUNALE DI TRAPANI		
N. 189 INT.	TRAPANI 11/05/20	
UOR	CF	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Scansionato con CamScanner